

FOGLIO INFORMATIVO Sconto e/o Anticipo crediti

SEZ. I – INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

FINSERVICE S.p.A.- Capitale sociale Euro 769.600 Int. versato - Sede: Via Mascilongo,67 – 86039 Termoli (CB) sede operativa alla Vico F.lli Brigida n .02 - 86039 Termoli (CB) - Società finanziaria iscritta nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario al n. 12091 Ufficio Italiano dei Cambi/Banca d'Italia C.C.I.A.A. Campobasso n. 79787 - Tribunale di Larino Reg. Soc. n. 1670 Cod. ABI 310532 - Codice Fiscale e P.IVA: 00787980705 - Associata UFI - UNIONE FINANZIARIE ITALIANE -Associazione fra società finanziarie svolgenti attività d'intermediazione non bancaria.

SEZ. II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

- È il contratto con cui l'intermediario, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
- Lo sconto è un prestito monetario garantito dalla cessione di un credito.
- Lo sconto può riguardare crediti incorporati in titoli di credito o crediti cartolari (sconto cambiario) ovvero crediti non rappresentati da titoli di credito o crediti non cartolari (sconto non cambiario).
- Lo sconto cambiario si riferisce a cambiali fatte, accettate, warrants o note di pegno.
- Lo sconto non cambiario si riferisce a fatture commerciali accettate o non, a note di lavori eseguiti (c.d. stati di avanzamento), mandati di pagamento e titoli aventi natura non cambiaria.

SEZ. III – RISCHI GENERICI E SPECIFICI

Restituzione da parte del cliente della somma anticipata dall'intermediario, ove il credito ceduto pro-solvendo non venga onorato alla scadenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Commissioni per rilascio documento di sintesi	Max € 1,00
Commissioni per incasso effetti	Max € 6,00
Spese istruttoria	Max € 300,00
Valuta applicata per il calcolo degli interessi	Max giorni 20
TAN (Tasso Annuo Nominale)	Max 15,00%
TEG/TAEG/ISC	Max 16,64%
Interessi di mora mensili per ritardato pagamento	1,25%

<p>Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante l'inclusione all'interno di questo foglio informativo.</p> <p>TEGM TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO 11,26%</p>	<p>Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi della legge n. 108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.</p> <p>TASSO SOGLIA 16,89%</p>
--	---

GLOSSARIO

Cessione di credito: è il contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

Pro-solvendo: il cedente garantisce il pagamento (solvenza) del debitore ceduto

SEZ. IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia

Art. 1) I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

A) La FINSERVICE S.p.A. non risponde delle conseguenze derivanti da cause ed essa non imputabili, tra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:

1. irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di bollo, inteso che la FINSERVICE S.p.A. è autorizzata a rivalersi sul cedente di tutte le eventuali spese relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo ove la FINSERVICE S.p.A. vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
2. indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
3. clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
4. scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge - e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe di termini - o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti o di assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con le ordinaria diligenza.

B) La FINSERVICE S.p.A. non risponde neppure:

1. della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, di documenti o di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
2. della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti di omesso ritardo ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.
3. La clausola "Incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la FINSERVICE S.p.A. che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

Art. 2) La FINSERVICE S.p.A. per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi è autorizzata, ai sensi dell'art.1856 c.c. e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art.1717 c.c. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto. Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale la FINSERVICE S.p.A. si sia avvalsa.

Art. 3) La FINSERVICE S.p.A. non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato a detti avvisi nonché alla osservanze dei termini di cui agli articoli 52 della Legge sulla cambiale e 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 4) Per gli effetti cambiari la FINSERVICE S.p.A. non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un'avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Nel caso di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, non firmata a termini di legge la FINSERVICE S.p.A. ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 5) Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la FINSERVICE S.p.A. provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la FINSERVICE S.p.A. non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 6) Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni di banca specificata o meno, la FINSERVICE S.p.A. si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 7) Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, la FINSERVICE S.p.A. (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento dal trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento: in assenza di tali istruzioni specifiche, la FINSERVICE S.p.A. non è responsabile qualora il protesto non venga levato. La FINSERVICE S.p.A. non risponde dei fatti imputabili al debitore italiano.

Art. 8) Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del debitore nessun obbligo incombe alla FINSERVICE S.p.A., in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, nè di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la FINSERVICE S.p.A. di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quanto altro a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno, senza propria responsabilità.

Incasso e accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero

Art. 9) I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla FINSERVICE S.p.A. secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri. In particolare, le Banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa la autenticità delle firme di accettazione e i poteri dei firmatari. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni, in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso. Per gli effetti, documenti e assegni su Paese con comunicazioni difficili

o di durata non sicuramente non prevedibile la FINSERVICE S.p.A. non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 10) In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o la autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti suddetti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla FINSERVICE S.p.A. stessa pervenisse analoga domanda del suo corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia o sull'estero

Art. 11) Le operazioni relative e conseguenti alla presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, di documenti e di assegni sull'Italia o sull'Estero scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto in qualsiasi forma un anticipo, sono eseguite dalla FINSERVICE S.p.A. - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - esclusivamente a carico e rischio del cedente, rendendosi applicabili nei confronti dello stesso tutte le norme stabilite sopra ad esclusione di quelle previste dall'art. 5 per i servizi di incasso e accettazione. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare a semplice richiesta, la FINSERVICE S.p.A. anche se, per qualsiasi causa accidentale, per fatto di terzi, compresi i corrispondenti, e in genere per ogni fatto o circostanza non imputabile alla FINSERVICE S.p.A. a norma degli articoli precedenti:

1. la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge;
2. gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
3. la FINSERVICE S.p.A. non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Data: _____

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento

Il Cliente
